condizione veramente più pietosa di coloro che hanno potuto semplicemente avere la sfortuna di perdere uno dei genitori per causa della guerra.

Questo è il mio concetto. Io non vi insisto; però mi pare che sarebbe utile che la Camera esprimesse su di esso il suo parere con un voto. Io non mi sento, in coscienza, di ritirare questo emendamento, perchè la sua portata è troppo grave.

Quanto poi all'idea che il disegno di legge debba ritornare al Senato, essa non mi turba. Perchè l'onorevole Orlando non mi ha detto la carriera che ha fatto il suo maestro di giurisprudenza, non mi ha detto se essa sia stata più alta o più bassa di quella che egli stesso sta facendo. E non mi ha detto se in realtà avesse ragione lui o il suo maestro di giurisprudenza.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Desidero dare soltanto un chiarimento relativo all'articolo 44 del regolamento. Data l'ipotesi che possa essere venuto a mancare anche il sostegno della famiglia, è demandato appunto al regolamento il determinare questi casi. Mi pare dunque che, per quanto è stato possibile, il desiderio dell'onorevole Maffi sia stato esaudito.

Lo prego quindi di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Maffi vi insiste!...

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Ed allora il suo emendamento sarà respinto e il voto contrario della Camera nuocerà alla sua tesi.

PRESIDENTE. Ella insiste, onorevole Maffi, sul suo emendamento?

MAFFI. Il mio emendamento non è respingibile, e perciò vi insisto.

PRESIDENTE. E allora veniamo ai voti.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Maffi, del quale è stata data lettura, e che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 2 come è stato letto.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile e penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, di cui all'articolo 17, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 599.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'articolo 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto a partito.

(*È approvato*).

Art. 4.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'uffiziale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

A questo articolo l'onorevole Maffi propone il seguente emendamento:

« I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione « Orfano di guerra ».

MAFFI. Questo emendamento è decaduto di per sè, essendo connesso con l'altro che testè è stato respinto; quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale, di cui all'articolo 9, deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra